



#SharePoland



I. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente Regolamento definisce le condizioni alle quali si svolge il concorso “#SharePoland”, in seguito denominato il “Concorso”.
2. Prima dell’adesione al Concorso il Partecipante è obbligato a familiarizzare con le disposizioni del presente Regolamento del Concorso. Nell’aderire al Concorso il Partecipante si obbliga a rispettare le disposizioni del Regolamento. La violazione di tale obbligo da parte del Partecipante è il motivo del rifiuto del rilascio del premio.
3. L’Organizzatore del Concorso “#SharePoland” e il proprietario di premi in natura che rilascia i premi e che effettua il rimborso dell’imposta sui premi è Vice Poland srl con sede a Varsavia in via Mazowiecka 9, 00-048 Varsavia, registrata presso il Tribunale Distrettuale per la capitale di Varsavia, XII Sezione Economica del Registro Nazionale Giudiziario, al numero KRS 0000566046, di seguito denominato “Organizzatore”.
4. Il Committente che ordina l’organizzazione del Concorso è: l’Ente Nazionale Polacco per il Turismo con sede a Varsavia in via Chałubińskiego 8, 00-613; Codice fiscale: 525-21-50-196, numero REGON 016213775.
5. Il concorso è organizzato dall’Organizzatore sul territorio della Repubblica di Polonia nel periodo dal 18 luglio 2016 e fino al 7 Agosto 2016.
6. Lo scopo del Concorso è quello di incoraggiare i turisti stranieri/pellegrini che sono venuti in Polonia alla Giornata Mondiale della Gioventù a condividere le sue impressioni del loro soggiorno in Polonia nonché di ottenere raccomandazioni in forma di materiale fotografico e cinematografico.
7. L’Organizzatore informa che il Concorso non è in alcun modo sponsorizzato, sostenuto, amministrato o associato ai servizi Instagram e Twitter. Instagram e Twitter sono marchi riservati rispettivamente da Instagram Inc. e Twitter Inc. Le informazioni fornite dalla persona che presenti la domanda di partecipare al Concorso sono le informazioni messe a disposizione all’Organizzatore, e non al servizio Twitter e Instagram. Tali informazioni verranno utilizzate al solo scopo di organizzare il Concorso.
8. Dalla partecipazione al Concorso sono esclusi i dipendenti dell’Ente Nazionale Polacco per il Turismo, dell’Organizzatore nonché i soggetti e i suoi dipendenti che prestano servizi all’Organizzatore durante l’organizzazione del Concorso sulla base di contratti di diritto civile, in particolare il personale delle Agenzie Pubblicitarie coinvolto nella preparazione e organizzazione del Concorso, e anche i membri più prossimi della famiglia (coniugi, ascendenti, discendenti e fratelli) dei soggetti sopra indicati.
9. Il presente Regolamento è disponibile a tutti i potenziali Partecipanti sul sito:



#SharePoland



www.share.poland.travel. In caso di divergenze, la versione in lingua polacca prevarrà.

10. Il Concorso non è un gioco d'azzardo ai sensi della legge del 19 novembre 2009 sui giochi d'azzardo (G. U. 2016 pos. 471 e successive modifiche). L'Organizzatore è il soggetto che fa la promessa al pubblico ai sensi dell'art. 919 del codice civile.

II. DEFINIZIONI

2.1. Concorso – il Concorso “#SharePoland” organizzato dall'Organizzatore, nel periodo e alle condizioni specificate nel Regolamento.

2.2. Regolamento – il Regolamento del Concorso che definisce le regole e le condizioni del Concorso ed i diritti e gli obblighi dell'Organizzatore e dei Partecipanti del Concorso.

2.3. Instagram – social network fotografico, Twitter – social network.

2.4. Partecipante – il Partecipante del Concorso che soddisfa le condizioni di cui al punto 3.1 del Regolamento e che ha presentato la sua domanda di partecipazione al Concorso in modo corretto ed efficace, cioè ha pubblicato sul sito Instagram o Twitter una foto o un video, i cui tutti i diritti possiede, contrassegnandoli con l'hashtag #SharePoland non prima della data dell'inizio del Concorso.

ATTENZIONE: Un prerequisito generale per la partecipazione al Concorso è quello di mettere nella descrizione della foto o del video l'hashtag #SharePoland.

2.5. Compito del concorso - il compito di mettere una foto o un video che non superi la durata di 1 minuto, che rappresenta la Polonia sul profilo del Partecipante su Instagram o Twitter, contrassegnato con l'hashtag #SharePoland.

2.6. Opera - una foto o un video pubblicato sul servizio Instagram o Twitter, presentato al Concorso, contrassegnato con l'hashtag #SharePoland.

2.7. Commissione del Concorso – la Commissione nominata dall'Organizzatore, composta da tre (3) persone, che mantiene il corretto svolgimento del Concorso e che realizza tutti i compiti affidatele dall'Organizzatore del compito, descritti nel Regolamento, legati all'organizzazione del Concorso, che sceglie fino a 15 foto per il calendario (un premio supplementare di cui al punto 5.6 del Regolamento) alle condizioni stabilite dal Regolamento.

2.8. Durata del Concorso - il periodo che viene calcolato a partire dal 18 luglio 2016 fino al 7 agosto 2016.

III. PARTECIPANTI DEL CONCORSO

3.1. Al Concorso possono partecipare solo le persone che al momento dell'adesione al Concorso:



#SharePoland



- a) hanno compiuto 18 anni.
- b) hanno piena capacità giuridica;
- c) hanno un conto attivo sul servizio Instagram e/o Twitter;
- d) hanno accettato il Regolamento e la Politica della privacy del Concorso;
- e) hanno pubblicato l'Opera in conformità al Concorso;

IV. DURATA E REGOLE DEL CONCORSO

4.1. Il concorso si svolgerà dal 18 luglio 2016 al 7 agosto 2016, secondo l'ora locale (Polonia) - sulla data della presentazione dell'Opera al Concorso decide la data di pubblicazione dell'Opera contrassegnata con l'hashtag #SharePoland sul servizio Instagram e/o Twitter.

4.2. L'Organizzatore si riserva il diritto di modificare la durata del Concorso.

4.3. L'inserimento dell'hashtag #SharePoland nella descrizione della foto/video che presenta la Polonia implica la partecipazione al Concorso. La partecipazione al Concorso significa automaticamente la presa d'atto delle disposizioni del Regolamento e l'accettazione del suo contenuto senza riserve e si impegna a rispettare le regole ivi indicate.

4.4. Le Opere presentate al Concorso devono essere conformi a tutte le normative vigenti, in particolare:

- a) L'Opera non deve avere i contenuti offensivi, diffamatori, xenofobi, revisionisti e non può compromettere l'onore o la reputazione di un'altra persona;
- b) L'Opera non deve incoraggiare la discriminazione o l'odio nei confronti di una o più persone a causa della loro origine, appartenenza etnica, nazionalità, razza o religione;
- c) L'Opera non può costituire una minaccia per una persona o un gruppo di persone;
- d) L'Opera non può avere il contenuto pornografico o pedofilo o altro contenuto che violi i principi della morale;
- e) L'Opera non può incoraggiare a commettere un'infrazione, reato o atto di terrorismo, neanche promuovere crimini di guerra o crimini contro l'umanità;
- f) L'Opera non può incoraggiare a suicidarsi;



#SharePoland



- g) L'Opera non può avere il contenuto di carattere politico;
- h) L'Opera non può promuovere merci ottenute illegalmente o in violazione di qualsiasi legge;
- i) L'Opera non può contenere dati personali come nome e cognome, indirizzo, numero di telefono o e-mail;
- j) L'Opera non può violare alcun diritto di marchio o simbolo protetto, diritto d'autore o diritto personale e non può contenere nessun marchio, immagine o cognome di personaggio famoso o altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale.
- k) L'Opera deve soddisfare le condizioni del regolamento dei servizi Instagram e Twitter.

4.5. Uso delle Opere

I partecipanti che presentano le Opere al concorso allo stesso tempo danno il diritto irrevocabile e gratuito di utilizzare più di una volta le Opere da parte dall'Ente Nazionale Polacco per il Turismo usando strumenti informatici o tramite mass media per scopi di marketing in conformità all'allegato 1 il ciò costituisce una condizione per ricevere il Premio.

Inoltre, ogni Partecipante concede all'Organizzatore una licenza non esclusiva con il diritto di sostituibilità all'uso delle foto ed i video sui campi di sfruttamento: tutto il mondo per la duplicazione e inserimento delle opere su siti web, tra l'altro su Facebook, Instagram e sui siti dell'Organizzatore. La presentazione dell'Opera al concorso è equivalente alla concessione della licenza. Tale licenza è territorialmente illimitata e gratuita a tempo indeterminato.

Inoltre, i Partecipanti del Concorso presentando le Opere al Concorso dichiarano di avere pieno diritto d'autore per la pubblicazione delle Opere nel quadro del Concorso e il diritto di utilizzare l'immagine di terzi presenti su tali Opere.

In caso di ogni eventuale azione giudiziaria di terzi a seguito della violazione del loro diritto di immagine, il Partecipante è obbligato a chiarire immediatamente la questione ed a intraprendere l'azione contro tale azione giudiziaria a proprie spese e rischio, inoltre coprirà eventuali danni subiti dall'Organizzatore, comprese le eventuali spese e oneri, inclusi i costi del processo e del servizio legale, nonché riparerà qualsiasi altro danno derivante dall'azione giudiziaria di cui sopra.

V. PREMI

5.1. L'Organizzatore del Concorso prevede l'assegnazione dei seguenti premi in Concorso: un Premio di I grado, un Premio di II grado, un Premio di III grado ("Premi").

5.2. I premi elencati nel presente Regolamento in alcun caso non possono essere convertiti in contante, e in ogni altra forma di gratificazione.



#SharePoland



5.3. Premio di I grado:

Il soggiorno di 7 giorni in Wielkopolska (soggiorno itinerante secondo il Programma dell'Organizzatore), nel periodo tra il 1 giugno 2017 e 31 agosto 2017 scelto entro e non oltre 5 giorni dalla ricezione delle informazioni sull'assegnazione del premio insieme ai biglietti aerei di andata e ritorno per 2 persone da qualsiasi città europea con andata indiretta e ritorno a Poznań, per un importo totale 8000 PLN.

5.4. Premio di II grado: la fotocamera Nikon D5500 Obiettivo Nikkor AF-S DX 18-140 mm f/3.5-5.6G ED VR che ammonta a 2999 PLN.

5.5. Premio di III grado: la fotocamera GoPro Hero 4 Black, che ammonta a 1899 PLN.

5.6. L'Organizzatore prevede premi aggiuntivi per i Partecipanti nominati dalla Commissione del Concorso, in forma di un calendario con le foto evidenziate al Concorso da parte della Commissione del Concorso e con le foto del Regione Partner. I premi aggiuntivi sono rilasciati ai Partecipanti i cui foto sono state evidenziate dalla Commissione della Concorso.

5.7. Un Partecipante del Concorso può vincere 1 solo (uno) Premio al Concorso.

5.8. Il ritiro del premio dipende dal trasferimento del diritto d'autore alle Opere presentate, in conformità con le disposizioni del punto 4.5 del Regolamento.

5.9. A ogni Partecipante che riceve il Premio indicato al punto 5.3., 5.4. e 5.5. l'Organizzatore assegna anche un premio in denaro per un importo di 11,11% del valore di un Premio che sarà destinato a coprire l'imposta sui redditi delle persone fisiche.

5.10. L'Organizzatore riscuote l'imposta di Premi assegnati in conformità alle norme vigenti - senza le imposte estere o il dazio.

VI. ANNUNCIO DI RISULTATI E REGOLE DI ASSEGNAZIONE E RILASCIO DI PREMI

6.1. La vittoria al Concorso è determinata dal numero di voti/LIKE di una foto o un video presentati, a prescindere dal loro argomento. I premi sono ricevuti dai Partecipanti, di cui foto o video ha ricevuto la maggioranza dei voti/LIKE. In caso di parità di voti il voto della Commissione sarà decisivo.

6.2. I risultati del Concorso saranno pubblicati sul sito web: www.share.poland.travel non oltre il 31 agosto 2016. Il vincitore non ha diritto ad un compenso per la pubblicazione dei dati e la sua Opera vincitrice.

6.3. Ogni vincitore del Concorso sarà informato circa l'assegnazione del Premio attraverso il servizio Instagram o Twitter tramite un commento pubblicato sotto la foto/video sul profilo del partecipante.

6.4. Al fine di ricevere il premio il Partecipante deve seguire le istruzioni riportate nella domanda e



#SharePoland



compilare il modulo con tutte le informazioni richieste entro 3 giorni dalla presentazione della domanda. Inoltre, l'Organizzatore ha il diritto di chiedere informazioni aggiuntive, come nel caso dei residenti in Polonia: Codice fiscale, indirizzo di Ufficio delle Imposte, numero PESEL, necessari per il pagamento del Premio in denaro che venga imputato all'imposta dovuta.

6.5. Inoltre, l'Organizzatore invierà al Partecipante una dichiarazione di consenso al trasferimento dei diritti d'autore. La firma e la consegna della dichiarazione dell'Ente Nazionale Polacco per il Turismo entro 30 giorni dal suo ricevimento (entro 7 giorni - inviare la scansione del documento con la firma originale) è una condizione di ritiro del premio. Nel caso la dichiarazione non venga firmata e spedita all'Ente Nazionale Polacco per il Turismo, l'Organizzatore si riserva il diritto di assegnare il premio alla persona successiva in ordine conforme al punto 6.1. ma i premi non si cumulano e ogni Partecipante vincitore riceverà un adeguato premio di grado superiore.

6.6. In caso di qualsiasi atto non conforme al Regolamento o tentativo di influenzare l'assegnazione dei Premi in modo non autorizzato, il Partecipante verrà omesso nel processo di assegnazione dei Premi. Le persone espulse possono non essere informate di tali decisioni.

6.7. L'Organizzatore non è responsabile per la mancanza di possibilità di trasferimento di qualsiasi premio per cause imputabili al Partecipante, in particolare nel caso di mancata determinazione della data di soggiorno in Polonia nell'ambito di realizzazione del premio assegnato di cui al punto 5.3 entro il tempo determinato al punto 5.3, nel caso in cui il Partecipante non fornisca i dati personali o tali dati siano scorretti, nel caso della modifica di dati del Partecipante di cui l'Organizzatore non è stato informato, o in caso di mancato rispetto da parte del Partecipante delle condizioni di cui al Regolamento.

6.8. Il contatto del Vincitore con l'Organizzatore del Concorso avviene attraverso messaggi privati sul servizio Instagram o Twitter con l'informazione che contiene i seguenti dati:

- a) nome;
- b) cognome;
- c) indirizzo per la corrispondenza;
- d) numero di telefono;
- e) indirizzo email.

6.9. I Partecipanti fornendo i suoi dati personali prestano il loro consenso alla raccolta e al trattamento di tali dati da parte dell'Organizzatore in conformità con la legge del 29 agosto 1997 sulla protezione dei dati personali (es. G. U. del 2016 pos. 922 e successive modifiche) per la realizzazione del Concorso, tra cui per l'individuazione dei vincitori, il rilascio e la consegna di Premi nonché l'annuncio dei risultati del Concorso. La fornitura dei dati personali di cui al punto 6.11 di seguito, necessari per la partecipazione al Concorso, l'individuazione dei vincitori, la consegna e il rilascio di premi, è volontaria (ma comunque la mancata fornitura di tali dati impedisce la partecipazione al



#SharePoland



Concorso e il trasferimento del Premio). Il Partecipante del Concorso ha il diritto di accedere ai propri dati personali e ha la possibilità di correggerli o cancellarli.

6.10. L'Organizzatore ha il diritto di rendere disponibili i dati personali del Partecipante alle persone e agli enti che collaborano con l'Organizzatore nella realizzazione del Concorso per lo scopo di realizzare il Concorso, tra cui l'individuazione dei vincitori, la consegna e il rilascio di Premi.

6.11. Per ricevere il Premio è necessaria la fornitura di tutti i dati, tra cui in particolare di nome, cognome, indirizzo per la corrispondenza, indirizzo email e numero di telefono, richiesti dall'Organizzatore del Concorso, nonché della dichiarazione di consenso al trattamento dei dati specificati da parte dell'Organizzatore per il rilascio del premio del Concorso e per marketing di servizi forniti dall'Organizzatore in conformità con la legge del 29 agosto 1997 sulla protezione dei dati personali (G. U. 2016 pos. 922).

VII. IMPOSTA SUL REDDITO

7.1. I Premi ricevuti dai Partecipanti del Concorso, residenti in Polonia, costituiscono il reddito associato alla partecipazione al Concorso ai sensi dell'art. 30 comma 1 punto 2 della legge del 26 luglio 1991 sulla imposta sui redditi delle persone fisiche (testo consolidato G. U. del 2012, pos. 361, e successive modifiche) (di seguito denominato "legge sull'IRPEF"). Nel caso di non residenti, le tasse saranno regolati a norma dell'articolo 42 comma 2 punto 2 della legge sull'IRPEF.

7.2. Se il Partecipante del Concorso vince uno dei Premi di cui al punto V del Regolamento, l'Organizzatore addebita l'imposta dovuta di cui al punto 7.1.

7.3. L'Organizzatore del Concorso si riserva il diritto di addebitare e pagare l'imposta all'ufficio delle imposte competente (ai sensi dell'art. 41 comma 4 o 42, comma 2 della legge sull'IRPEF).

7.4. Il Partecipante del Concorso si impegna prima di ritirare il Premio di fornire all'Organizzatore i dati completi e corretti necessari per completare la dichiarazione relativa all'imposta dovuta. Il mancato conferimento di tali dati nel termine determinato autorizza l'Organizzatore di rifiutare il rilascio del Premio.

7.5. L'Organizzatore non paga altre tasse o dazio per conto del Partecipante.

VIII. PROCEDURA DI RECLAMO

8.1. L'Organizzatore non prevede la procedura di reclamo riguardante lo svolgimento del Concorso.

IX. DISPOSIZIONI FINALI

9.1. L'Organizzatore non è responsabile per le singole impostazioni (configurazioni hardware e configurazioni software) dei dispositivi attraverso i quali gli utenti prendono parte al Concorso.



#SharePoland



9.2. L'Organizzatore non si impegna a rimborsare le spese di partecipazione al Concorso.

9.3. Il presente Regolamento è l'unico documento che definisce le regole di partecipazione al Concorso.

9.4. L'Organizzatore si riserva il diritto di modificare il Regolamento, a condizione che le modifiche non alterino le condizioni di partecipazione al Concorso. L'annuncio di tali avviene attraverso un'indicazione chiara nel Regolamento pubblicato sul sito: www.share.poland.travel.

9.5. La legge applicabile a dirimere qualsiasi controversia legata al Regolamento è la legge polacca. Tali controversie saranno risolte dal tribunale polacco competente per l'Ente Nazionale Polacco per il Turismo.

Allegato nr. 1

Dichiarazione del trasferimento del diritto d'autore per la foto o il video che partecipano al concorso #SharePoland

1. Il Partecipante trasferisce all'Organizzatore tutti (pieni) diritti patrimoniali d'autore d'uso illimitato nel tempo e lo spazio (in esclusiva) per un periodo indefinito, da una foto o un video ("Opera") e di disporre di quali nel paese e all'estero essendo questa una condizione per il ricevimento del Premio al Concorso "#SharePoland" con il diritto di trasferire ulteriormente tali diritti ad altre persone e con il diritto di esercitare diritti d'autore condizionati.

2. L'Organizzatore acquisisce pieni (tutti) i diritti d'autore di disporre e utilizzare l'Opera nei seguenti campi di sfruttamento, sia visivi che audiovisivi, in particolare:

- a) per quanto riguarda la fissazione e la riproduzione – la produzione con qualsiasi tecnica, compresa la tecnologia di stampa, reprografia, registrazione magnetica e la tecnologia digitale, così come nel cinema, televisione, Internet, radio e nelle altre forme audiovisive;
- b) per quanto riguarda la commercializzazione dell'opera originale o delle sue copie – l'immissione in commercio, il prestito, il noleggio dell'opera originale o delle sue copie;
- c) l'immissione in commercio dei supporti di registrazione dell'Opera, e delle pubblicazioni editoriali;
- d) l'immissione delle registrazioni dell'Opera nella memoria delle stazioni di lavoro e server informatici, compresa la pubblicazione sull'Internet che è generalmente disponibile al pubblico e renderle disponibili per gli utenti di tali siti - in particolare di siti web sociali;
- e) il trasferimento o la trasmissione delle registrazioni dell'Opera tra computer, server e utenti (usatori), altri consumatori, utilizzando tutti i tipi di mezzi e tecniche (comprese le trasmissioni via cavo o senza cavo, tramite le stazioni a terra e i satelliti);
- f) la riproduzione pubblica e visualizzazione dell'Opera;



#SharePoland



- g) la trasmissione o l'emissione multipla dell'Opera, per mezzo di televisione o di telefonia fissa o mobile, tramite le stazioni a terra e i satelliti o altro sistema di comunicazione, o nell'ambito di un'altra opera audiovisiva in tutto il mondo;
 - h) il permesso alla trasmissione dell'Opera dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, tra cui l'autorizzazione alla diffusione e alla distribuzione delle quali in reti via cavo o dagli operatori di piattaforme digitali;
 - i) la messa a disposizione del pubblico dell'Opera, a pagamento o gratuitamente, in modo che chiunque possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta, anche in reti di telecomunicazioni e computer o in relazione alla fornitura di servizi di telecomunicazione, tra cui - utilizzando a tal fine i servizi interattivi;
 - j) l'uso, in tutto o in parte, anche nell'ambito di compilazioni o collegamenti con altre opere/performance artistiche, integrato da contenuti commerciali, promozionali o pubblicitari o in quanto tale;
 - a) merchandising; compreso l'uso commerciale dell'Opera.
3. Il Partecipante dichiara che le Opere fatte non saranno gravati da diritti di terzi, in particolare l'uso di queste opere dall'Organizzatore non violi i diritti di proprietà intellettuale, inclusi diritti d'autore di terzi.
 4. Il Partecipante è responsabile davanti all'Organizzatore per eventuali difetti legali dell'Opera, e in particolare per le pretese di terzi derivanti dalla violazione dei diritti di proprietà intellettuale.
 5. Nel caso delle azioni giudiziarie intraprese dai terzi contro l'Organizzatore relative al diritto d'autore o altri, la responsabilità a questo riguardo è a carico del Partecipante, che restituirà all'Organizzatore tutti i costi e gli importi liquidati dal Tribunale a questo riguardo da rimborsare dal Committente a terzi.